

L'affrancamento. Scelta possibile nel caso particolare di trasferimento di contratto

Un'opzione da valutare caso per caso

■ L'opzione per la rivalutazione dei valori degli strumenti finanziari riguarda tutti i redditi diversi di cui alle lettere da c-bis a c-quinquies dell'articolo 67 del Tuir, fra cui rientrano anche le plus e le minusvalenze derivate dalla cessione delle polizze vita. Nella risoluzione n. 144/2002, l'Agenzia ha affermato che, in caso di trasferimento di contratti di assicurazione, si può verificare la fattispecie di cui alla lettera c-quinquies.

I contribuenti dovranno quindi effettuare i calcoli di convenienza dell'opzione per l'affrancamento tenendone conto. Il trattamento per le polizze vita si distingue da quello riservato ai fondi comuni d'investimento. Infatti, i redditi diversi (plus e minusvalenze) derivanti dagli Oicr (cessioni di fondi immobiliari e di Etf, solo per quelli detenuti in dossier con opzione per l'amministrato presso intermediari che non si sono adeguati al Dlgs 44/2014 e possono generare redditi diversi per la parte che eccede il "delta Nav") sono esclusi dall'opzione per l'affrancamento e a questi si applica il criterio che tiene conto della maturazione al 30 giugno, come previsto per i redditi di capitale. Diversamente, per le polizze vita è previsto: a) per i redditi di capitale un criterio che tiene conto del periodo di maturazione e scompone i proventi assoggettandoli a diverse aliquote; b) per i redditi diversi un trattamento che prevede la tassazione al 26% per tutti i realizzi dopo il 1° luglio, con possibilità di affrancare i valori al 30 giugno.

Un caso (raro) è quello del contribuente che detiene la polizza in un dossier in risparmio amministrato, acquistata dall'originario contraente ad un prezzo inferiore alla somma dei premi versati da quest'ultimo. Se l'attuale titolare esercita l'opzione per l'affrancamento, l'intermediario dovrà tenere conto, nel calcolo delle plus o minusvalenze affrancate, dell'eventuale plusvalenza latente maturata al 30 giugno sulla polizza. Posto che le plus e le minusvalenze costituiscono il "differenziale residuo" al netto della quota di capitale e della parte di reddito che deriva dal suo impiego, ai fini dell'affrancamento, trattandosi di strumenti non quotati, si assume quale costo il costo d'acquisto della polizza e quale valore al 30 giugno il valore al netto dei proventi tassabili come redditi di capitale maturati per i quali esiste uno specifico regime transitorio: ciò implica che dovrebbe crearsi un reddito diverso solo se il costo di acquisto è stato inferiore ai premi versati (può accadere in alcune polizze unit linked). Per tutti i redditi negativi di cui alla lettera c-quinquies, non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi, per scelta del legislatore con finalità antielusiva, contenuta nell'articolo 68 Tuir (circolare 165/E/1998). Nel calcolo dell'imposta sostitutiva da affrancamento l'eventuale differenziale negativo non deve essere portato a deduzione delle plusvalenze affrancabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA